

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER INIZIATIVE ED EVENTI ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ANNI 2023 - 2025.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato (C.F. e P. IVA 13669721006), con sede legale in Roma, Via Bernardino Ramazzini 31, 00151 (di seguito "CRI"), intende individuare, con il presente Avviso, soggetti disponibili a sponsorizzare, nel corrente anno e nel biennio successivo, la realizzazione di iniziative ed eventi istituzionali.

Con il presente avviso non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito.

1. SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE).

La CRI, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di "sponsee".

2. OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE- INIZIATIVE ED EVENTI PROGETTATI O DA PROGETTARE CHE SARANNO OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE.

Le offerte di sponsorizzazione avranno ad oggetto le iniziative e gli eventi descritti nell'**allegato A** (eventi, meeting e manifestazioni nazionali della CRI, parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Le descrizioni contenute nel suddetto allegato contengono il programma di massima di ogni specifico evento, nonché i valori complessivi stimati (IVA esclusa) per la sua realizzazione. Questi ultimi valori non costituiscono in ogni caso vincolo per la formulazione dell'offerta di sponsorizzazione in quanto sarà sempre possibile presentare offerte anche di importo inferiore.

L'elenco delle iniziative/eventi (e relative descrizioni) contenuto nell'allegato A potrà essere sempre aggiornato ed implementato da parte dell'U.O Eventi, che provvederà in tal caso a rendere pubblica la variazione tramite ripubblicazione sul sito www.cri.it – sezione trasparenza – bandi di gara, dell'allegato come risultante dall'aggiornamento.

Il presente avviso, in nessun modo vincolante per la CRI è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati.

Le offerte di sponsorizzazione pervenute all'Associazione per effetto del presente Avviso non sono quindi da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della formalizzazione del contratto. Le ricerche di sponsorizzazione a cui si riferisce l'avviso, riguardando l'organizzazione di iniziative ed eventi per i quali è possibile ed opportuno il coinvolgimento di un alto numero di sponsor, anche in riferimento ai diversi segmenti di attività che afferiscono al singolo evento, non dovrebbero richiedere la necessità di svolgere una selezione fra le proposte presentare, fatto salvo quanto previsto il punto 9 dell'avviso.

3. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE E SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE.

Le offerte di sponsorizzazione potranno: a) essere presentate in relazione ad una o più delle iniziative e attività proposte nell'allegato A; b) consistere in sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) e/o di natura tecnica (erogazione diretta di servizi a carico dello sponsor), sempreché per la specifica iniziativa da sponsorizzare l'allegato A non preveda in via esclusiva una determinata tipologia di sponsorizzazione (es. esclusivamente sponsorizzazione finanziaria); c) coprire l'intera o anche soltanto una parte dei costi dell'iniziativa o di singole attività di cui si compone l'iniziativa come descritta nell'allegato A. La CRI, per ragioni di razionalità dell'azione amministrativa, si riserva di non prendere in esame e non considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione di valore inferiore a: € 1.000,00. E' esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente. La CRI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi dello sponsee. Si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora: a) rilevi pregiudizio o danno all'immagine dell'Associazione della Croce Rossa Italiana o delle sue iniziative; b) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; c) rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi; d) la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale.

4. DESTINATARI.

I soggetti cui è rivolto il presente Avviso sono gli operatori economici, singoli e associati, di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, nonché singoli liberi professionisti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e privi di impedimenti a contrarre.

5. PROFILI ECONOMICO — GIURIDICI.

I rapporti tra la CRI, quale sponsee, e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione, da stipulare. Gli elementi del contratto saranno definiti tra le parti all'interno del contratto stesso, nel quadro della proposta presentata dallo sponsor e, per quel che concerne le obbligazioni in capo allo sponsee, di quanto previsto all'art. 6 fermo restando che di ogni aspetto relativo al contratto di sponsorizzazione, risponderà in prima persona unicamente lo sponsee. Detti soggetti giuridici dovranno previamente rendere alla CRI, al pari dello sponsor, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e saranno sottoposti, per quanto applicabili, agli stessi obblighi e adempimenti previsti dal presente Avviso.

6. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE.

Croce Rossa Italiana U.O. Acquisti e Contratti



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

L'Associazione della Croce Rossa Italiana si riserva di decidere quale controprestazione garantire al soggetto individuato come sponsor, tenendo conto di volta in volta dell'entità e della natura della sponsorizzazione, nonché delle caratteristiche dell'iniziativa sponsorizzata. A titolo esemplificativo e non esaustivo, dette controprestazioni potranno consistere in: presenza del proprio marchio sui materiali ufficiali di comunicazione dell'evento: programma, manifesti, locandine, cartella stampa, carta intestata dei comunicati stampa, etc.; - presenza del proprio marchio sulla comunicazione promo-pubblicitaria prodotta in relazione all'evento (pubblicità sulla stampa, alla radio, in televisione, affissione statica e dinamica etc.); - partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell'evento: conferenza stampa, evento inaugurale, ecc.; - diritto di associazione, per periodi determinati da concordare con la CRI, dell'immagine dell'Azienda/Prodotto/Servizio Sponsor a quella dell'evento sponsorizzato per proprie attività promo-pubblicitarie, che dovranno comunque essere concordate qualitativamente con l'Ente, e i cui costi saranno sostenuti direttamente dallo sponsor; - diritto a realizzare, secondo modalità da concordare con la CRI, campagne di comunicazione a sostegno dell'evento sponsorizzato, valorizzando particolarmente il ruolo dello Sponsor; - diritto, nei limiti da concordare con l'Associazione della Croce Rossa Italiana a distribuire propri prodotti/materiali informativi al pubblico contattato nell'ambito dell'evento o presente ad iniziative a questo correlati, con la presenza di proprio personale presente negli spazi ove si tengono dette iniziative, eventualmente allestiti e personalizzati ad hoc; - diritto a organizzare iniziative proprie, e per i propri ospiti, correlate all'evento sponsorizzato, da concordare con La CRI in relazione alle caratteristiche delle iniziative stesse e al periodo di svolgimento; - diritto, per un periodo determinato da concordare con lo sponsee e secondo limiti definiti dalla stessa, a realizzare e personalizzare oggettistica e merchandising a tema dell'evento sponsorizzato; - diritto, secondo limiti da definire con l'Associazione della Croce Rossa Italiana, alla diffusione a clienti e pubblici selezionati di interesse dello Sponsor di documentazione inerente l'evento sponsorizzato; - diritto ad utilizzare, per periodi determinati da concordare con lo sponsee, immagini e filmati dell'evento in relazione all'attività dello sponsor; -

Le controprestazioni di interesse saranno indicate dal candidato sponsor nell'ambito della presentazione dell'offerta secondo le modalità di cui al successivo art. 8, per essere poi definite, laddove l'offerta stessa risulti idonea, e previa valutazione di congruità di cui al successivo art. 9, nella fase di stipula del contratto di sponsorizzazione. Qualora l'offerta stessa risulti idonea, e previa valutazione di congruità di cui al successivo art. 9, la controprestazione sarà dettagliata nel contratto di sponsorizzazione. In tale ultima fase resta ferma la facoltà dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, laddove le controprestazioni richieste non risultino per qualsiasi motivo attuabili, di proporre controprestazioni alternative (anche diverse da quelle sopra elencate), il cui rifiuto importerà la mancata accettazione dell'offerta di sponsorizzazione. Tutti i materiali di comunicazione che lo sponsor vorrà diffondere sono a spese e cura del medesimo, e la loro diffusione potrà aver luogo solo previa approvazione da parte dell'Associazione. In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello sponsor sia associata all'Emblema o al logo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, il marchio dello sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto all'emblema dell'Associazione. Nel rispetto dell'art. 19 d.lgs. 50/2016, l'Associazione della Croce Rossa Italiana potrà impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione in concreto, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.



7. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR.

In caso di sponsorizzazione finanziaria, il soggetto selezionato come sponsor ha quale obbligo principale l'erogazione della somma offerta entro il termine assegnato a mezzo di comunicazione scritta da parte dello sponsee. L'eventuale mancato integrale utilizzo da parte dell'Associazione della Croce Rossa Italiana della somma corrisposta per l'iniziativa oggetto di sponsorizzazione rimarrà a disposizione dell'Associazione, senza che lo sponsor possa avanzare alcuna pretesa al riguardo. In caso di sponsorizzazione tecnica, per la fornitura di servizi, con riferimento alla specificità di ogni singola attività, lo sponsor dovrà essere dotato di idonea copertura assicurativa ordinaria per la propria attività e predisporre, ove necessario, la progettazione del servizio, da sottoporre previamente all'Associazione, procedere all'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio con maestranze qualificate secondo la vigente normativa, fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte. In sede di presentazione dell'offerta e in quella di formalizzazione del rapporto, l'aspirante sponsor è tenuto ad indicare il proprio logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione dell'Associazione l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché, ove richiesto, una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo. Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art. 6, non sollevano lo sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. Rimangono, più in generale, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. Per l'Associazione della Croce Rossa Italiana, ai sensi del DPR 633/1972, artt. 1, 4 e 11, l'operazione concernente la sponsorizzazione è soggetta ad IVA, in misura pari all'aliquota ordinaria applicata sul valore della prestazione dello sponsee. Nel solo caso di sponsorizzazione tecnica, ai sensi dell'art. 11 DPR 633/1972, anche lo sponsor è soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, in misura pari all'aliquota applicabile al tipo di servizio prestato per il valore di quest'ultimo, e sarà tenuto all'emissione di fattura elettronica nei confronti dell'Associazione, ai sensi dell'art. 42, d.l. 64/2014 (convertito con L. 89/2014).

8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE.

Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta di seguito dettagliata, dovranno pervenire via PEC all'indirizzo procurement@cert.cri.it

Le proposte dovranno pervenire almeno 3 settimane prima rispetto alla data dell'evento indicata nell'allegato A in riferimento all'evento/iniziativa che si intende sponsorizzare; per i fabbisogni evidenziati nel suddetto allegato non coperti da offerte pervenute nel termine indicato, l'Associazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare ed accogliere anche offerte pervenute oltre lo stesso termine, nonché di negoziare direttamente con potenziali sponsor. Indipendentemente dal termine di presentazione delle offerte sopra indicato, l'Associazione ha in ogni caso la facoltà di valutare le proposte presentate e sottoscrivere i relativi contratti di sponsorizzazione: - decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso e della scheda evento cui si riferiscono le offerte, laddove le stesse abbiano un valore economico uguale o inferiore a quarantamila euro; - decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso e della scheda evento cui si riferiscono le offerte, laddove le stesse abbiano un valore economico superiore a quarantamila euro. La proposta dovrà recare all'esterno del plico o nell'oggetto della PEC la dicitura: "**AVVISO PER SPONSOR PER INIZIATIVE ED EVENTI ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ANNI 2023 - 2025.**" (in caso di plico si invita ad

indicare all'esterno dello stesso anche la denominazione del soggetto offerente e i relativi recapiti (incluso telefono ed email). La proposta, redatta in lingua italiana e conforme all'allegato MODULO PER DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE, deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'offerente, con a corredo un suo documento di identità in corso di validità (in caso di offerta inviata via PEC è richiesta la firma digitale), e recare, in conformità alle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i seguenti contenuti: dati generali identificativi dell'offerente richiesti nel MODULO PER DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE allegato; sintetica descrizione dell'attività esercitata e Curriculum aziendale dello sponsor; l'attività che si intende sponsorizzare, di cui all'allegato, e le modalità di sponsorizzazione: - se finanziaria, indicare l'entità (sia in cifre che in lettere) comprensiva di IVA, della somma che si intende erogare (qualora vi sia discordanza tra l'importo espresso in lettere e l'importo espresso in cifre, quest'ultimo prevarrà sul primo); la somma si intenderà destinata al finanziamento dell'evento e sarà utilizzata dall'Associazione in funzione delle concrete esigenze organizzative; l'eventuale mancato integrale utilizzo della somma corrisposta dallo sponsor rimarrà a disposizione della CRI, senza che questi possa avanzare alcuna pretesa al riguardo; - se tecnica, indicare la prestazione riferita alla/e attività sponsorizzate, ed il relativo valore economico complessivo con evidenziazione dell'IVA; proposta di controprestazioni a carico dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 (è possibile esplicitare anche eventuali richieste di visibilità per i c.d. sub-sponsor sotto la voce Altro); dichiarazione, da parte del legale rappresentante: - di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e di assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di assenza di contenzioso con l'Associazione della Croce Rossa Italiana; - di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Avviso, - di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione, - di impegno a non proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell'articolo 3; - di accettazione all'accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso dall'Associazione; descrizione del logo nonché una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo; Le offerte di sponsorizzazione sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor ai fini della formalizzazione del contratto per un arco di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa.

9. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

Coerentemente con quanto all'ultimo periodo dell'art. 2 del presente Avviso, la valutazione delle proposte non integra di regola una procedura di comparazione selettiva delle stesse, ma riguarda esclusivamente i seguenti aspetti: - valutazione da parte del responsabile del procedimento di cui al seguente art. 12 dell'ammissibilità e dell'idoneità della proposta in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche della stessa come previsti dal presente Avviso, nonché della sua pertinenza con l'attività sponsorizzata; - valutazione da parte del responsabile del procedimento di cui al seguente art. 12 – che potrà a tal fine avvalersi del parere di dipendenti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana esperti in materia – della congruità del valore economico delle controprestazioni richieste dallo sponsor rispetto al valore economico della prestazione (tecnica o finanziaria) offerta dallo stesso. Laddove non sia riscontrata detta congruità, le parti potranno concordemente ridefinire le controprestazioni dello sponsor secondo valori ritenuti congrui dalla CRI. In mancanza di accordo in tal senso la proposta sarà considerata inadatta per mancanza di congruità economica. Ai fini del giudizio di idoneità della proposta la CRI può chiedere al proponente modifiche ed integrazioni della stessa. Fatte salve le proposte già contrattualizzate nel rispetto dei termini di cui al terzo capoverso del precedente art. 8, laddove dovesse verificarsi concorrenza o

incompatibilità tra due o più proposte di sponsorizzazione, La CRI avvia una negoziazione diretta con i proponenti al fine di verificare possibilità di coesistenza delle proposte o di verificare la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative e attività. A seguito di ciò, nel caso permanga la necessità di effettuare una selezione, la stessa sarà effettuata secondo il criterio del maggior valore economico della proposta di sponsorizzazione. La CRI, nel caso vi sia un unico proponente ovvero qualora un proponente garantisca il finanziamento o la copertura dei costi di almeno l'80% dell'organizzazione dell'evento, si riserva la facoltà di conferire allo stesso la qualifica di main sponsor. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione. La CRI, per ragioni di interesse pubblico, può comunque rifiutare un'offerta di sponsorizzazione ovvero revocarne l'affidamento, senza che lo sponsor possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo. Qualora intervengano per qualsiasi motivo modifiche alla programmazione dell'evento oggetto di sponsorizzazione, le quali incidano sul contenuto di un contratto di sponsorizzazione già stipulato, le parti rinegozieranno l'accordo senza che comunque lo sponsor possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al contratto è l'Associazione della Croce Rossa Italiana. Lo Sponsor contraente, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal Titolare, Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata. Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché i dati personali in questione siano soggetti all'applicazione delle disposizioni suddette.

11. PENALI

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del Codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., in caso di grave inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, il contratto di sponsorizzazione, potrà essere risolto. In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione oggetto di sponsorizzazione, l'Associazione si riserva di applicare una penale parti allo 0,3 per mille del valore della sponsorizzazione.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vittorio DI Mambro – tel. +39 0655100635 - 642